



# COMUNE DI GRADARA

## Provincia di Pesaro-Urbino

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 8 Del 05-03-2018

**Oggetto:** TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di marzo alle ore 20:00, presso la sala del Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>GASPERI FILIPPO</b>	<b>P</b>	<b>PRIOLI FELICE</b>	<b>P</b>
<b>LENTI THOMAS</b>	<b>P</b>	<b>CALESINI BARBARA</b>	<b>P</b>
<b>ALBERTINI MARIANGELA</b>	<b>A</b>	<b>GUERRINI LUIS MIGUEL</b>	<b>P</b>
<b>URBINATI CHIARA</b>	<b>P</b>	<b>VICHI JESSICA</b>	<b>P</b>
<b>DENTI ARIANNA</b>	<b>P</b>	<b>PETRELLA ANGELO</b>	<b>P</b>
<b>ROSSINI MARINO</b>	<b>P</b>	<b>FADI MARCELLO</b>	<b>P</b>
<b>MAMMARELLA FEDERICO</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. 13 In carica 13 Presenti 12 Assenti 1

Verificato il numero legale degli intervenuti,

- presiede il sig. PRIOLI FELICE nella sua qualità di Presidente;
- partecipa il Segretario Comunale Sig. AIUDI DOTT. GIUSEPPE
- vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è Pubblica

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO l'art. 49 comma 1, del predetto decreto, in base al quale su ogni proposta di deliberazione devono essere richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili degli uffici;

VISTI:

- [ ] il parere favorevole di regolarità tecnica;
- [ ] il parere favorevole di regolarità contabile concernenti il provvedimento in oggetto;

Premesso che l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'imposta unica comunale (IUC), prevedendo all'art. 1, comma 14, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

*"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

*a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*

*b) il comma 669 è sostituito dal seguente:*

*«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»";*

Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 03/03/2017 con la quale sono state determinate le seguenti aliquote TASI per l'anno 2017:

a) **2 per mille** per abitazione principale e relative pertinenze, ivi comprese quelle assimilate per legge o regolamento IMU all'abitazione principale classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

b) **1 per mille** per tutti gli altri immobili compresi i fabbricati rurali e strumentali e le aree edificabili;

Dato atto che le risorse provenienti dalla TASI, nell'anno 2017 hanno prodotto un gettito pari ad €. 127.556,21 che ha garantito la copertura del

19,46% dei costi complessivi dei seguenti servizi indivisibili pari ad €. 655.414,81:

<b>SERVIZIO</b>	<b>COSTO TOTALE</b>
Polizia Municipale	138.463,93
Servizi di protezione civile	1.685,07
Viabilità, circolazione stradale, illuminazione pubblica e servizi concessi	377.699,08
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, atri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	11.695,12
Stato civile, elettorale, leva e servizio statistica	125.871,61
<b>COSTO COMPLESSIVO SERVIZI INDIVISIBILI</b>	<b>655.414,81</b>
<b>GETTITO TASI REALIZZATO</b>	<b>127.556,21</b>
<b>GRADO DI COPERTURA</b>	<b>19,46%</b>

Richiamato l'art. 1, comma 37, lett. a), della legge 27.12.2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) pubblicata sul supplemento ordinario n.62 della Gazzetta Ufficiale n.302 del 29/12/2017, che prevede la proroga del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2018, modificando l'art.1, comma 26, della Legge di Stabilità 2016 (208/2015); non rientra nel blocco solo la tassa rifiuti (TARI) il cui gettito serve a coprire integralmente il costo del servizio di smaltimento rifiuti e l'imposta di soggiorno;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

Visto il D.M. 29 novembre 2017, pubblicato sulla G.U. n.285 del 06/12/2017, con il quale il Ministro dell'Interno ha provveduto al "Differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali";

Accertata inoltre l'ulteriore proroga del termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2018/2020, stabilita con D.M. 9 febbraio 2018, pubblicato nella G.U. n.38 del 15/02/2018, al 31 marzo 2018;

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati dallo Statuto;
- nel quantificare le varie aliquote TASI si deve tenere conto anche della necessità di garantire l'equilibrio di bilancio;

Valutate le esigenze di bilancio per il triennio 2018/2020 in fase di predisposizione e ritenuto di poter confermare anche per l'anno 2018 le aliquote così come determinate per l'anno 2017;

## **P R O P O N E**

1 . Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa, per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2017:

a) **2 per mille** per abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

b) **1 per mille** per tutti gli altri immobili comprese le aree fabbricabili ed i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/93 convertito con modificazioni della L. n. 133/94;

c) di prevedere che, nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014), ossia ogni qual volta che l'immobile risulti occupato a qualsiasi titolo, la TASI è dovuta a norma dell'art. 1 comma 14 lettera d) della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) dal solo titolare dell'immobile nella misura del 70%, ciò significa che anche le riduzioni del 50% nel caso di comodato e del 25% nel canone concordato, saranno applicate sull'imposta calcolata al 70%, il restante 30% sarà corrisposto dall'occupante a meno che non abbia i requisiti per l'agevolazione di cui al predetto comma 14, si precisa altresì che nel caso in cui l'occupante a qualsiasi titolo sia nel contempo contitolare viene meno la ripartizione di cui sopra ed il calcolo della TASI si effettua pro-quota;

2. Di dare quindi atto che le aliquote TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2018;

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it), ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, convertito con modificazioni in legge n.214 del 22/12/2011, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

4. Di dichiarare la presente proposta di delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di deliberazione;  
VISTI i pareri del Responsabile del Settore Contabile circa la regolarità tecnica e contabile;  
Sentita la relazione dell'Assessore Rossini Marino consigliere ed i vari interventi dei consiglieri interamente riportati nel CD depositato agli atti;  
Il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione,

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco)

Favorevoli n. 8  
Astenuti n. 4 (Guerrini, Vichi, Petrella, Fadi)

### **D E L I B E R A**

Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra.

Inoltre con votazione espressa per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco):

Favorevoli n. 8  
Astenuti n. 4 (Guerrini, Vichi, Petrella, Fadi)

### **D I C H I A R A**

Il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE**

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

**IL RESPONSABILE**

Mongaretto Rag. Fabio

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE**

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

**IL RESPONSABILE**

Mongaretto Rag. Fabio

Letto e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
f.to PRIOLI FELICE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to AIUDI DOTT. GIUSEPPE

---

N. reg. 247

li 10-03-18

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio informatico di questo Comune .

**IL RESPONSABILE**  
Rag. Gerboni Maria Assunta

---

Per copia conforme all'originale

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Rag. Gerboni Maria Assunta

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

[X] La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio informatico per quindici giorni consecutivi dal 10-03-18 al 25-03-18

li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
AIUDI DOTT. GIUSEPPE